



**INWIT**

Spett.le UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA  
COMUNE di CASTELFIORENTINO  
P.zza della Vittoria, 54  
50053, Empoli (Fi)  
Portale STAR

**P.C.** Spett.le ARPA Toscana  
Dipartimento Territoriale di Firenze  
Via del Ponte alle Mosse, 211  
50123 Firenze  
Pec. arpat.protocollo@postacert.toscana.it

**P.C.** COMUNE di CASTELFIORENTINO  
P.zza della Vittoria, 54  
50053, Empoli (Fi)  
Pec : comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

Roma, 16/04/2024

OGGETTO: **ISTANZA UNICA, ai sensi del D.lgvo 259/03 per come modificato dal D.lgvo 207/2021, CODICE DELLE COMUNICAZIONI EUROPEO , ex art 43** (ex art 86 D.lgvo 259/039), **art 44** (ex art 87 .,lgvo 259/03), **art 49** (ex art 88 D.lgvo 259/03) per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su cui sono ospitati gli impianti di VODAFONE nel comune di Castelfiorentino, Via del Castellare snc, c/o campo sportivo, distinto in catasto al Foglio 23 P.IIa n.179.

**Nome sito INWIT PNRR NIN0475 CASTELFIORENTINO Codice sito I543FI**

**Nome sito VODAFONE ITALIA SPA 5G BANDO MADONNA DELLA TOSSE Codice sito 3RM06865**

La **INWIT S.p.A.** (infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) con sede legale in Milano Largo Donegani n.2 , capitale sociale Euro 600000000,00 i.v, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08936640963, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2057238, è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 25606, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Tommaso Pariota, C.F. PRTTMS60A24F839I nato a Napoli il 24/01/1960, domiciliato per la carica in Napoli Centro Direzionale Isola F6, giusto procura per notaio Sandra De Franchis rilasciata in Roma, repertorio n. 16267, raccolta n. 7893 del 28 luglio 2021

e



La **VODAFONE ITALIA S.P.A** – Società del gruppo Vodafone Group Plc, in persona della sottoscritta Maria Agata Piccolo, nata a Catania il 04/05/1971, C.F. PCCMGT71E44C351G, “domiciliata ai fini della procura presso gli uffici della società siti in Italia, Milano (MI), Via Lorenteggio, 240”, a seguito del conferimento di Procura del Dott. Ciro De Vivo in data 31/01/2020 al repertorio n° 56265 raccolta n° 27453, della società VODAFONE ITALIA S.p.A, con sede legale, amministrativa e gestionale in Via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) – Italia con C.F. ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017, P. IVA 08539010010 – REA: 974956, Capitale Sociale € 2.305.099.887,30 i.v. (in qualità di società Ospite – di seguito per brevità indicata anche come “OSPITE”);

### **PREMESSO**

- che la materia relativa ai titoli abilitativi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale, il codice delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003 e s.m.e.i;
- che in recepimento alla DIRETTIVA (UE) 2018/1972 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 11 dicembre 2018, istitutiva del codice delle comunicazioni elettroniche europeo, è stato promulgato in data 8/11/2021, il Decreto Legislativo n. 207, in vigore a far data dal 24 dicembre 2021;
- che la vigente disciplina in materia di installazione delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in attuazione dei principi posti dalla normativa comunitaria, promuove tra gli operatori la co-ubicazione e condivisione delle infrastrutture (cfr. tra gli altri Preambolo 23 e art. 12 punto 1 e 2 della Dir. Consiglio 2002/21 – art. 12 comma 1 let. f della Dir. 2002/19 – Preambolo 43 della Dir. Consiglio 2009/140 – D.lgvo 207/2021 art. 44 comma 3);
- che INWIT S.p.A. è titolare come previsto dall’art 11 del D.lgvo 207/2021 (ex art 12 – ex art 25 D. Igvo 259/03) di Autorizzazione generale per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica e pertanto la società Inwit S.p.A è soggetto autorizzato a presentare istanze ai sensi dell’art.43 e ss del D.lgvo 207/2021 Codice delle Comunicazioni Elettroniche europeo;
- che INWIT è peraltro iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al numero 25606;
- che ogni OSPITE è licenziatario del servizio pubblico di comunicazioni (Convenzione Min. Poste e Telecomunicazioni 30.11.94; D.M. del 26/03/1998, D.M. del 01/04/1998, P.P.C.M. del 04/04/1998, delibera Autorità TLC del 10/1/01; delibera Autorità TLC 14 Marzo 2001 n. 128/01/cons); Determina Dirigenziale Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni del 01/12/2010, Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze come approvato con decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio e 10 giugno 2011, Delibera Autorità TLC 282/11/CONS e Atto di Assegnazione del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento, Comunicazione del 26 ottobre 2011;
- che in data 28 giugno 2022 è stato aggiudicato da Infratel al Raggruppamento temporaneo di imprese INWIT (mandataria) TIM e VODAFONE il Bando per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5g” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 mbit/s in uplink



(G.U.U.E. N. 2022-OJS101-279282-IT DEL 25 MAGGIO 2022 E G.U.R.I., 5° S.S., N. 62 DEL 30 MAGGIO 2022;

- che il bando prevede la realizzazione di nuovi siti radiomobili 5G, rilegati in fibra ottica, nelle aree a fallimento di mercato, la cui totalità dei siti in elenco dovrà essere completata entro il 2026.

L'Italia è il primo paese a prevedere un intervento pubblico per il mercato mobile per favorire lo sviluppo di una tecnologia all'avanguardia, anche nelle aree più svantaggiate e in digital divide. L'obiettivo è quello di arrivare nelle case degli italiani con una connessione fissa di almeno 1 Giga e garantire la copertura 5G ad altissima velocità a tutte le aree popolate del Paese per garantire, entro il 2026 uguaglianza ed inclusione sociale attraverso un Paese connesso ai migliori livelli europei, di cui potranno beneficiare tutti i cittadini;

- che i piani PNRR hanno priorità ed urgenza di intervento e che il mancato raggiungimento degli obiettivi PNRR comporta, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2021/241, il disimpegno da parte della Commissione europea del relativo contributo finanziario, con la conseguente riduzione o revoca delle risorse relative agli investimenti previsti dal PNRR;

- che in data 30/11/2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Direttiva Ministeriale concernente "Le Linee di azione nei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione di reti pubbliche di comunicazione relative agli interventi da realizzare per l'attuazione del PNRR" che prevede all'art. 2 che: "in relazione alla realizzazione delle infrastrutture strategiche oggetto della presente direttiva, **l'esercizio dell'attività autorizzatoria non deve determinare la frapposizione di ostacoli, arresto o l'aggravamento dei procedimenti e/o il rallentamento delle tempistiche procedurali**", così che le infrastrutture ed i relativi permessi assumono carattere di **urgenza e indifferibilità**;

- Nell'elenco delle località per le quali occorre procedere con la realizzazione di impianti di telefonia mobile è ricompreso il territorio del comune di... e nello specifico l'impianto per il quale si avanza l'istanza in oggetto;

- che in ottemperanza alle prescrizioni connesse alla qualità di licenziatario ogni OSPITE è tenuto, tra le altre cose, ad assicurare la copertura di aree specifiche per esigenze di pubblica utilità, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui dall'art. 10 del D.P.R. 318/97 in materia di qualità dei servizi, ed altresì a rispettare gli standards minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;

- che l'art. 8 della citata Delibera Autorità TLC 14 marzo 2001, n. 128/01/cons stabilisce che "la licenza conferisce alla Società titolare della licenza e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere";

- che l'art. 43 del predetto decreto legislativo dispone che "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44,45,46,47 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle **opere di urbanizzazione primaria** di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; a tal riguardo, la scrivente, precisa che il DPR n. 380/01 non può trovare



applicazione in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è normativa speciale e prevalente per cui si applica unicamente il detto codice sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;

- che l'art 51 (ex art 90 Dlvo259/03) comma 1 del medesimo D.lgvo stabilisce che "gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del presidente della repubblica 8 giugno 2001n. 327;

- che l'erogazione dei servizi di comunicazione elettronica in quanto di pubblica utilità, è da considerarsi "**Attività essenziale**", per come peraltro ribadito finanche dalla normativa subentrata per contrastare la pandemia in corso, ex art. 82 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 "(Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche), per come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, in cui chiaramente il tenore testuale del citato decreto impone che siano assicurate e garantite tutte le attività inerenti ai servizi di comunicazione elettronica, comprese quelle a loro potenziamento, come nel caso di specie;

- che le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate, D. in particolare ex artt. 43 e ss del D.lgs. n. 207 /2021;

- che ogni OSPITE deve progettare e costruire una propria rete radiomobile nel rispetto degli impegni prefissati dall' Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni e che per l'esercizio della predetta attività ogni OSPITE deve rispettare quanto disposto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36;

- che INWIT, pertanto avanza istanza per la realizzazione della sola infrastruttura in oggetto da mettere a disposizione dei gestori di telefonia mobile per garantire e migliorare il servizio pubblico di telecomunicazioni e che la presente istanza viene inviata alla ARPA Toscana;

- che le procedure per il rilascio del titolo abilitativo prescritto per la installazione degli impianti di telecomunicazioni sono disciplinate, D. in particolare ex artt. 43 e ss del D.lgs. n. 259/03;

- che l'art 44, comma 5 chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un **procedimento unico e semplificato** il comma 5 recita: "l'istanza ha **valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento** Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."

- che l'art. 44 comma 3 impone alla pubblica amministrazione procedente: "**In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori**".



- Che all'art 44 comma 7 allorquando l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali, **Il procedimento deve essere gestito con l'indizione della conferenza di servizi** ex art 14 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, **con il dimezzamento dei termini ivi indicati, da convocare entro 5 giorni dalla presentazione, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ;**

- Che all'art 44 comma 8 è statuito che "la determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori";

- Che l'art. 44 comma 10, **così come modificato dall'art. 18 co. 5 lett. a punto 2 bis) della legge n. 41 del 2023**, recita " Che le istanze si intendono accolte qualora entro il termine perentorio di **60 giorni** non sia stato comunicato un provvedimento espresso di diniego da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali". Decorso il suddetto termine l'Amministrazione procedente entro il termine perentorio di 7 giorni rilascia l'attestazione di avvenuta autorizzazione scaduto il quale è **SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE.**

Tutto ciò premesso, ed attesa l'esigenza di realizzare l'impianto in oggetto, le società scriventi rappresentate come sopra riportato

## CHIEDONO

- **INWIT S.p.A.:** in relazione all'infrastruttura civile del sito sopra indicato con esplicito riferimento a quanto indicato quale infrastruttura civile e accessori delle stesse nella Relazione Tecnica urbanistica e nel Progetto Architettonico.

- **VODAFONE ITALIA S.p.A.,** in relazione al proprio impianto di telecomunicazioni, con esplicito ed esclusivo riferimento a quanto indicato quale impianto e/o accessori del proprio impianto nella Relazione Tecnica urbanistica, nel Progetto Architettonico e nella Relazione di Conformità, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.



ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, che le Pubbliche Amministrazioni competenti provvedano al rilascio delle autorizzazioni di cui all'oggetto, necessarie alla realizzazione dell'impianto di seguito descritto, nei tempi perentori e nei modi specificati dall'art 44 del D.Lgvo 207/2021 specificando che in assenza da parte dell'Amministrazione procedente, dell'emanazione dell'Attestazione di avvenuta autorizzazione nei 7 giorni successivi allo scadere dei 60 dalla presentazione dell'istanza, in assenza di un motivato diniego, le scriventi provvederanno in Autocertificazione .

Altresì chiedono a codesto spettabile SUAP l'indifferibile osservazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 44 comma 5 della **pubblicizzazione** dell'istanza.

La mancanza della pubblicizzazione determina effetti lesivi nei confronti della scrivente società suo malgrado, per cui la scrivente si riserva laddove subentrassero conseguenze di adire a propria tutela secondo legge riservandosi di richiedere la valutazione dell'eventuale danno erariale.

#### **Descrizione degli Impianti e delle caratteristiche radio elettriche**

Per tali aspetti e specificamente per ognuna delle società istanti, vedasi il progetto architettonico, la relazione tecnica e fotografica nonché la relazione di conformità radioelettrica allegati alla presente.

A titolo esplicativo, ai fini della definizione della titolarità degli obblighi del committente e/o datore di lavoro come precisati dal D.L.81/2008 e successive modifiche sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, oltre agli obblighi del committente previsti anche da altre normative, si precisa che sarà a cura delle rispettive società la sorveglianza e la verifica delle lavorazioni realizzate dalle imprese esecutrici così come anche la modifica, la realizzazione ed il posizionamento rispetto ai progetti autorizzati, secondo questa attribuzione:

#### **per INWIT Infrastrutture Wirelss Italia S.p.A.**

- Palo metallico di altezza pari a 30.00 m con pennone sommitale di altezza pari a 4.00 m e scala di risalita etc.;
- apposita carpenteria;
- rialzata degli apparati tecnologici necessari al funzionamento delle SRB;
- Recinzione metallica ancorata su basamento in c.a. delimitante l'intera area del sito;
- Anello di terra;
- Cavidotti per cavi RF, energia elettrica per l'alimentazione della stazione, flussi telefonici e pozzetti per l'impianto di messa a terra.

#### **per VODAFONE ITALIA S.p.A.**

- n.3 antenne settoriali Vodafone da installare sul pennone sommitale su apposita carpenteria;
- n. 2 parabole per tratta radio Vodafone di diametro 60 cm da ancorare alla carpenteria del roundabout sommitale;



- moduli RRH e feederless da collocare sul fusto del palo;
- installazione argano per la movimentazione dei carichi durante le opere di manutenzione ai moduli trasmissivi;
- Apparati tecnologici;
- Collegamento cavi;
- Relativi impianti elettrici.

Per maggiore completezza il tutto viene ulteriormente meglio specificato nel Progetto Definitivo e nella Relazione Tecnica di Analisi di Impatto Elettromagnetico (AIE) tutti allegati alla presente.

Nel contempo le sottoscritte, in forza delle dichiarazioni contenute nelle Relazioni di conformità della Stazione Radio Base a firma dell'ing. Roberto Bisti, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

#### **RILASCIANO**

La seguente Dichiarazione Sostitutiva *di* atto di notorietà:

INWIT: di essere in possesso del titolo giuridico vigente ed efficace che le abilita all'uso dell'immobile prescelto come sito d'installazione e modifica dell'impianto;

VODAFONE: l'impianto sulla base della stima di campo generato e della simulazione numerica effettuata è conforme ai limiti d'esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001 n.36.

A tal fine si allegano copie fotostatiche non autenticate dei documenti di identità dei procuratori.

Corre l'obbligo precisare:

- che trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 del citato art.16 del DPR 380/01, le scriventi Società sono esonerate dal pagamento dei relativi oneri concessori, nonché dal pagamento di ulteriori "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge" ai sensi del comma 1 dell'art.54 del citato D. Lgs. n.207/2021;
- che per quanto attiene l'indicazione delle ditte esecutrici e della relativa documentazione (DURC, dichiarazione organico medio ecc.), le scriventi si riservano di integrare le relative notizie contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08
- che per quanto attiene gli adempimenti di cui al DPR 380/2001 Parte II Normativa tecnica per l'edilizia gli stessi saranno effettuati in tempo utile alla realizzazione e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori.

Si allega alla presente istanza:

#### **Allegati per attivare i procedimenti:**

Progetto architettonico

Relazione di conformità ai campi elettromagnetici



Conferimento dell'incarico per la presentazione delle istanze

**Allegati per l'ARPA:**

Progetto architettonico

Relazione di conformità ai campi elettromagnetici

Conferimento dell'incarico per la presentazione delle istanze

p.p. INWIT S.p.A.  
Dott. Tommaso Pariota  
firmato digitalmente

p.p. Vodafone Italia S.p.A.  
Maria Agata Piccolo  
firmato digitalmente

Firma per accettazione  
Ing. Fabrizio Braconi  
Firmato digitalmente

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di contattare:

per INWIT S.p.A. corrispondenza c/o Sede di Roma Piazza Trento 10, 00198, Roma pec:

[adminpec@inwit.telecompost.it](mailto:adminpec@inwit.telecompost.it)

Stefania Gasparro 335/6335599 stefania.gasparro@inwit.it

per professionista l'Ing. Fabrizio Braconi, corrispondenza c/o IBS Progetti

V.le Baccelli, 23, Chianciano T. (SI) Tel. 0578/62616 pec: direzione@pec.ibsprogetti.it